



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

## **CRITERI ART. 22**

**"PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO  
DELLO SPORT IN SARDEGNA"**

**PIANO TRIENNALE 2013-2015**

**L.R. 17 maggio 1999, N. 17**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

## **CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE (art. 22)**

### **CRITERI E MODALITA'**

Gli interventi di cui all'art. 22, sono specificamente finalizzati alla promozione e allo sviluppo del settore giovanile delle Associazioni/società sportive isolate di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile.

La Regione, a tal fine, può concedere contributi forfetari integrati, commisurati e nei limiti delle disponibilità di bilancio a:

- *euro 103,00 max* - per atleta appartenente alle categorie giovanili e praticanti attività agonistica federale;
- *euro 206,00 max* – in caso di atleti disabili praticanti attività agonistica federale.

I soggetti richiedenti, per accedere ai contributi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere affiliati ininterrottamente ad una o più federazioni sportive riconosciute dal Coni da almeno cinque anni;
  - per le società di disabili affiliate alla competente federazione del Coni (Comitato Italiano Paralimpico) il limite minimo è fissato in due anni;
- b) aver svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere nazionale;
- c) avere un numero di tesserati non inferiore a 50 unità. Per le società di disabili regolarmente affiliate al CIP, si prescinde dalla nozione di attività giovanile (età), rapportando il contributo al numero totale degli atleti praticanti attività federale - ferma restando la quota per atleta di cui al precedente comma, ed il numero dei tesserati che deve essere non inferiore a 10 unità;
- d) avere conseguito, inconfutabili meriti in campo sportivo, mediante l'utilizzo per le attività nazionali, di elementi provenienti dal vivaio societario.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere attestato dai Presidenti dei Comitati Regionali delle competenti federazioni sportive del CONI, che dovranno altresì dichiarare esclusivamente l'attività agonistica svolta dai tesserati del settore giovanile.

Sono ammissibili a contribuzione regionale le Federazioni sportive e le discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.

Il contributo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie assegnate, sarà calcolato esclusivamente sulla base del numero dei certificati di idoneità agonistica in copia conforme



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

presentati in fase di richiesta di contributo e riassunti nella modulistica di sintesi a corredo della richiesta.

L'età minima di accesso all'attività agonistica, la tipologia della visita medica e il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di una disciplina sportiva agonistica saranno verificati sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 24 maggio 2008, contenente la tabella relativa alle "Età minima di accesso all'attività agonistica per le varie discipline" e successive modificazioni, definita sulla base delle qualificazioni delle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 1 del D.M. 18/02/1982 e sulla quale ha espresso parere favorevole il Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 9 aprile 2008.

Qualora la disponibilità del relativo capitolo di bilancio non sia sufficiente, la quota prevista sarà ridotta per ogni singolo atleta, fermo restando il rapporto previsto dalla legge di "1" a "2", fra gli atleti normodotati e quelli disabili.